


## Veicoli assegnati in uso promiscuo: chiarito l'ambito applicativo

Com'è noto la Legge di Bilancio 2025 ha modificato il trattamento fiscale dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo. Nella circolare 3 luglio 2025 n. 10/E, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito la decorrenza del nuovo regime, le condizioni per l'applicazione della disciplina transitoria e le modalità di gestione delle proroghe e delle riassegnazioni.



### ***1. Il nuovo regime fiscale in vigore dal 1° gennaio 2025***

In linea generale, per i veicoli aziendali che sono concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a partire dal **1° gennaio 2025**, il relativo fringe benefit viene determinato in misura forfettaria, assumendo il **50%** del costo chilometrico annuo determinato secondo le tabelle ACI, riferito a una percorrenza convenzionale di **15.000 Km**, al netto delle eventuali trattenute a carico del dipendente (ex art. 51, c. 4, lett. a, TUIR).

Questa percentuale è ridotta al **20%** per i veicoli ibridi plug-in e al **10%** per i veicoli elettrici a trazione esclusivamente elettrica.

Il nuovo regime è applicabile se ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti:

- immatricolazione del veicolo a partire dal **1° gennaio 2025**;
- stipula del contratto di concessione con accettazione del dipendente (sottoscrizione dell'atto di assegnazione) dal **1° gennaio 2025**;
- consegna effettiva del veicolo al dipendente **a partire dalla medesima data**.

L'assenza di anche uno solo di questi elementi impedisce l'applicazione del nuovo regime.

### ***2. La disciplina transitoria per i veicoli consegnati entro il 30 giugno 2025***

L'articolo 1, comma 48-bis, della Legge n. 207/2024 (introdotto dal Decreto Legge n. 19/2025) prevede l'applicazione di una disciplina transitoria in base al quale il previgente regime di tassazione del fringe benefit (basato sulla tassazione in base alle emissioni di anidride carbonica con le seguenti percentuali: **25%** per veicoli con emissioni fino a 60 g/km, **30%** per quelli tra 61 e 160 g/km, **50%** per la fascia 161-190 g/km e **60%** per oltre 190 g/km) continua ad essere applicabile nei seguenti casi:

- per i veicoli concessi in uso promiscuo tra il **1° luglio 2020** e il **31 dicembre 2024**, fino alla naturale scadenza del contratto;

- per i veicoli ordinati entro il **31 dicembre 2024** e consegnati al dipendente entro il **30 giugno 2025**, anche se il contratto è stato stipulato nel **2025**.

Al riguardo, la circolare ha precisato che, ai fini dell'applicazione della disciplina transitoria, assume rilevanza la **data di consegna** del veicolo, non quella di **stipula** del contratto. Pertanto, se un veicolo è stato ordinato nel **2024** ma consegnato entro il **primo semestre 2025** dovrà applicarsi la vecchia disciplina, anche in caso di sottoscrizione dell'atto nel **2025**.

Inoltre, se un veicolo ordinato entro il **2024** è a trazione elettrica o ibrida plug-in e soddisfa nel **2025** i requisiti tecnici previsti dal nuovo regime (immatricolazione, stipula contratto e consegna), sarà possibile optare per l'applicazione della nuova disciplina, più favorevole (è quindi riconosciuta una clausola di maggior favore che consente la scelta del regime fiscalmente più conveniente).

### ***3. Alcuni esempi***

- se un veicolo è stato ordinato il **10 dicembre 2024**, il contratto è stato sottoscritto il **15 febbraio 2025** e la consegna è avvenuta il **10 marzo 2025**, si applica la disciplina transitoria. La stipula del contratto nel **2025** non è ostativa, purché l'ordine sia del **2024** e la consegna venga effettuata entro il **30 giugno 2025**.
- se un veicolo è stato ordinato a **novembre 2024**, il contratto è stato sottoscritto a **dicembre 2024**, ma la consegna è avvenuta il **5 luglio 2025**, non è applicabile né il regime transitorio (perché la consegna è oltre **giugno 2025**), né quello nuovo (perché il contratto è antecedente al **2025**). In questo caso, la tassazione segue il criterio del "valore normale" previsto dall'articolo 9 del TUIR, limitatamente all'uso personale.


### ***4. Proroghe contrattuali e riassegnazioni***

La circolare ha, infine, precisato che:

- in caso di **proroga del contratto originario**: si mantiene il regime fiscale in vigore al momento della stipula iniziale, anche se la proroga interviene nel **2025**, purché la natura del contratto non sia alterata;
- in caso di **riassegnazione del veicolo** a un nuovo dipendente: si considera stipulato un nuovo contratto. Pertanto, il regime fiscale applicabile è quello vigente al momento della **nuova consegna**. Se la riassegnazione avviene entro il **30 giugno 2025** e il veicolo era stato ordinato entro il **2024**, sarà applicabile la disciplina transitoria. Se, viceversa, la riassegnazione avviene dopo il **30 giugno 2025**, e non ricorrono i requisiti per il nuovo regime, si applicherà il criterio ordinario del “valore normale” limitato all’uso personale.

**Lo studio è a disposizione dei Clienti per ogni chiarimento e assistenza.**

*Marco Nessi*  
*7 luglio 2025*



---

*LET US HELP YOU ACHIEVE  
FURTHER BUSINESS SUCCESS*

**FIDERCONSULT SRL**

**ROMA**

00144 - Via Birmania, 81  
Tel. 06.591.74.69  
Fax 06.591.35.82

**FIRENZE**

50132 - Viale Giuseppe Mazzini, 10  
Tel. 055.234.79.02

**FIDENZA**

43036 - Via Monsignor Ottorino  
Davighi, 436  
Tel. 02.93.21.87.03

**MILANO**

20121 - Via San Prospero, 4  
Tel. 02.93.21.87.03

---

FiderConsult Srl (the "Firm") is a member of Urbach Hacker Young International Limited, a UK company, and forms part of the international UHY network of legally independent accounting and consulting firms. UHY is the brand name for the UHY international network. The services described herein are provided by the Firm and not by UHY or any other member firm of UHY. Neither UHY nor any member of UHY has any liability for services provided by other members."